

Congedi parentali, malattia figli, permessi retribuiti per esami e cure mediche e congedi per gravi patologie: il VADEMECUM dell'ANP con tutte le novità in vigore dal 1° gennaio 2026

CONGEDO PARENTALE	
(D.lgs. n. 151/2001, art. 32 – come modificato)	
Estensione dell'età del figlio	Il congedo parentale è fruibile da entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno di età del figlio (in precedenza il limite era fissato a 12 anni)
Adozione e affidamento	In caso di adozione o affidamento, il diritto è riconosciuto fino al compimento del 14° anno dall'ingresso del minore in famiglia
Prolungamento del congedo parentale	Per figli con necessità di sostegno intensivo, il prolungamento del congedo parentale è fruibile fino ai 14 anni e per un periodo complessivo non superiore a tre anni per ciascun figlio
TRATTAMENTO ECONOMICO	
L'estensione dell'età del figlio non modifica il trattamento economico del congedo parentale, che resta quello previsto dalle Leggi di Bilancio 2024 e 2025	
Primi 30 giorni	retribuzione 100% (CCNL Scuola)
Ulteriori mesi	<p>1 o 2 mesi all'80% (a seconda della data di conclusione del congedo di maternità/paternità); In particolare il congedo all'80% non spetta per i congedi di maternità/paternità conclusi entro il 2023, spetta solo un mese per quelli conclusi nel 2024 e sale a due mesi solo per quelli conclusi dal primo gennaio 2025 in poi</p> <p>mesi successivi al 30%, fino al limite massimo complessivo previsto</p>
Le istituzioni scolastiche devono verificare la data di conclusione del congedo di maternità/paternità per determinare correttamente il trattamento spettante	

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO
(D.lgs. n. 151/2001, art. 47 – come modificato)
<p>A decorrere dal 1° gennaio 2026, ciascun genitore ha diritto a 10 giorni lavorativi annui non retribuiti per ciascun figlio di età compresa tra 4 e 14 anni</p> <p>I giorni spettano a ciascun genitore e sono fruibili in alternativa tra padre e madre</p> <p>Regime invariato per figli fino a 3 anni</p> <p>Resta confermato il diritto a 30 giorni annui retribuiti per intero, per ciascun anno di età fino al compimento dei 3 anni</p>

PERMESSI RETRIBUITI PER ESAMI E CURE MEDICHE

(Legge 18 luglio 2025, n. 106, art. 2)

Con la circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 152, si forniscono le indicazioni per l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 106/2025

Decorrenza	Dal 1° gennaio 2026
Beneficiari	<p>Lavoratori affetti da malattie oncologiche (fase attiva o follow-up precoce) o malattie invalidanti o croniche, anche rare con invalidità pari o superiore al 74%</p> <p>Lavoratori con figlio minorenni affetto dalle medesime patologie (Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 in argomento, per i figli minorenni affetti da patologie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, invalidanti o croniche, anche rare, il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell'invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell'indennità di frequenza)</p>
Contenuto del diritto	<p>10 ore annue di permesso retribuito, in aggiunta a quanto già previsto da CCNL e normativa vigente</p> <p>Utilizzabili per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visite mediche • esami strumentali • analisi chimico-cliniche e microbiologiche • cure mediche frequenti <p>È richiesta apposita prescrizione medica del medico di medicina generale o del medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata</p>

CONGEDO FINO A 24 MESI PER GRAVI PATOLOGIE

(Legge 18 luglio 2025, n. 106)

Dal 9 agosto 2025, i lavoratori affetti da patologie oncologiche o invalidanti con invalidità $\geq 74\%$ hanno diritto a un congedo fino a 24 mesi, continuativo o frazionato, non retribuito e con conservazione del posto di lavoro.

Il periodo:

- non è utile ai fini dell'anzianità di servizio
- è riscattabile ai fini pensionistici
- dà diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile, se compatibile